



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Antonello COLOSIMO	Presidente
Luigi DE LEVERANO	Consigliere
Antonino GERACI	Referendario - relatore

nell'adunanza del 1° febbraio 2024

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al predetto Testo Unico;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTO il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti", approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000, modificato, da ultimo, dal Consiglio di Presidenza in data 14 aprile 2023 (G.U. n. 101 del 2 maggio 2023);

VISTO il decreto di assegnazione temporanea della dirigente scolastica prot. m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI .R. 0000848 del 23 agosto 2021 ed il conseguente decreto di conferimento dell'incarico, presso l'istituzione scolastica individuata, prot. m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI .R. 0000952 del 31 agosto 2021;

VISTO il contratto individuale per la definizione del corrispondente trattamento economico correlato all'incarico di Dirigente Scolastico presso l'istituzione scolastica RMIC8GV009 - I.C. VIA S.C. DONATI - Roma (RM), conferito con decorrenza primo settembre 2021, per tre anni;

VISTA la sentenza della Corte d'Appello di Perugia - Sezione lavoro - del 15 marzo 2023 avverso la sentenza 25/2022 del Tribunale di Spoleto avente ad oggetto il trasferimento d'ufficio del dirigente scolastico;

VISTA la comunicazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato indirizzata all'Ufficio Scolastico Regionale Perugia (rif. nota prot. n. 15534 del 9/5/2023) prot. m_pi.AOODRUM.REGISTRO_UFFICIALE.E.0006808 del 26 maggio 2023 con la quale si rappresentava l'impugnazione per Cassazione della sentenza della Corte d'appello di Perugia;

VISTO il decreto prot. m_pi. AOODRUM. Registro Regionale dei decreti direttoriali.R.0000365 del 28 luglio 2023, acquisito al prot. della Sezione di Controllo n. 0002034 del 31 agosto 2023 - con il quale alla dirigente scolastica, in assegnazione temporanea nel Lazio, è stato conferito l'incarico di titolarità presso l'istituzione scolastica PGIC83000P IC FOLIGNO 3 (PG) a decorrere dal 1° settembre 2023, per la durata di un anno - ed il relativo contratto individuale di lavoro, datato 28 luglio 2023 e non sottoscritto dalla Dirigente;

VISTA la deliberazione n. 145/2023/PREV del 9 novembre 2023, depositata il 7 dicembre 2023, con la quale la Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti per l'Umbria ha ricusato il visto e la conseguente registrazione del provvedimento sopra indicato;

VISTO il decreto prot. m_pi.AOODRUM. Registro Regionale dei decreti direttoriali.R.0000748 del 7 dicembre 2023, di conferimento dell'incarico di titolarità al Dirigente Scolastico, attualmente in assegnazione temporanea nel Lazio, presso l'Istituzione Scolastica PGIC83000P: IC Foligno 3 (PG), a decorrere dal 1° settembre 2023 e fino al 31 agosto 2026, acquisito al Prot. della Sezione n. 3499 del 7.12.2023, unitamente alla documentazione ad esso allegata;

VISTO il rilievo prot. n. 3579 del 22 dicembre 2023;

VISTA la risposta al rilievo formulata dal Dirigente titolare dell'USR per l'Umbria, prot. m_pi.AOODRUM.REGISTRO UFFICIALE.U.0000032 del 2 gennaio 2024, acquisita al prot. n. 9 in pari data;

VISTE le Osservazioni trasmesse dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni ed acquisite al prot. n. 2 del 2 gennaio 2024;

VISTA la relazione di deferimento e di richiesta di fissazione dell'adunanza, prot. interno n. 221 del 23 gennaio 2024;

VISTA l'Ordinanza n. 3 del 24 gennaio 2024, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo ha convocato il Collegio in adunanza pubblica per il giorno primo febbraio 2024;

VISTA la nota prot. 257 del 24 gennaio 2024 con la quale la suddetta Ordinanza è stata trasmessa al Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria ed al Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni;

VISTA la nota m_pi.AOODRUM.REGISTRO UFFICIALE.U.0001384 del 30 gennaio 2024, acquisita al prot. n. 364 in pari data, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato la presenza all'adunanza pubblica, in rappresentanza dell'Amministrazione, del Dirigente dell'USR per l'Umbria, Dott. Sergio Repetto e del Dott. Daniele Caputo, funzionario dell'Unità Organizzativa – Dirigenti Scolastici.

UDITI il relatore, Ref. Antonino Geraci, e, in rappresentanza dell'Amministrazione convocata, Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria: il Dirigente Titolare dell'Ufficio, Dott. Sergio Repetto e il Dott. Daniele Caputo, funzionario dell'Unità Organizzativa - Dirigenti Scolastici, nonché, in rappresentanza della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni, il Direttore, Dott.ssa Paola Severini; con l'assistenza della dott.ssa Chiara Federici, in qualità di Segretario verbalizzante.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la deliberazione n. 145/2023/PREV del 9 novembre 2023, depositata il 7 dicembre 2023, questa Sezione Regionale di controllo ha ricusato il visto e la conseguente registrazione del decreto prot. m_pi. AOODRUM. Registro Regionale dei decreti direttoriali.R.0000365 del 28 luglio 2023, acquisito al prot. della Sezione di Controllo n. 0002034 del 31 agosto 2023 - con il quale alla dirigente scolastica, in assegnazione temporanea nel Lazio, era stato conferito l'incarico di titolarità presso l'istituzione scolastica PGIC83000P IC FOLIGNO 3 (PG) a decorrere dal 1° settembre 2023, per la durata di un anno.
2. L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in data 7 dicembre 2023 - sulla base dell'estratto, comunicato dalla Sezione all'Ufficio, della decisione assunta dal Collegio nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 (di ricusazione del visto e della conseguente registrazione) - ha trasmesso al controllo preventivo di legittimità della Sezione un nuovo provvedimento.
3. Nello specifico, l'USR per l'Umbria ha trasmesso il decreto prot. m_pi.AOODRUM. Registro Regionale dei decreti direttoriali.R.0000748 del 7 dicembre 2023, di conferimento dell'incarico di titolarità alla dirigente scolastica, attualmente in assegnazione temporanea nel Lazio, presso l'Istituzione Scolastica PGIC83000P: IC Foligno 3 (PG), a decorrere dal 1° settembre 2023 e fino al 31 agosto 2026, acquisito al prot. della Sezione n. 3499 del 7.12.2023 unitamente alla documentazione ad esso

allegata, con particolare riferimento al relativo contratto individuale di lavoro ed alla relativa dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, entrambi non sottoscritti dalla Dirigente.

4. Con il rilievo prot. n. 3579 del 22 dicembre 2023, questo Magistrato relatore ed il consigliere delegato hanno invitato l'Amministrazione a voler fornire copia della trasmissione di posta elettronica certificata alla dirigente individuata per l'incarico in esame, con riferimento alla nota – anche alla stessa indirizzata – prot. n. 0017848 del 5 dicembre 2023, nonché a voler indicare ulteriori aggiornamenti in ordine ad una eventuale risposta.
5. Con la nota menzionata (prot. n. 0017848 del 5 dicembre 2023), in particolare, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria invitava la dirigente alla sottoscrizione – mai avvenuta – del contratto individuale di lavoro e della dichiarazione di sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, che accedono al decreto di affidamento del nuovo incarico triennale, prot. n. 0000748 del 7 dicembre 2023. Nella nota si specificava, altresì, come il contratto fosse stato oggetto di modificazioni in seguito al rilievo mosso dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Umbria, a mezzo nota n. 14209 del 29 settembre 2023: nota riferita, in effetti, al primo incarico conferito alla dirigente scolastica di durata annuale. La nota dava, nello specifico, anche menzione della decisione assunta dalla Sezione in data 9 novembre 2023, nonché dei rilievi conseguentemente mossi dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni, la quale evidenziava *“l'impossibilità di registrare il contratto di incarico per la mancata sottoscrizione”* dello stesso da parte del dirigente incaricato, risultando, pertanto, non perfezionato. Alla luce di dette precisazioni, l'USR per l'Umbria sollecitava la dirigente scolastica alla sottoscrizione del contratto e della relativa dichiarazione, *“entro il giorno mercoledì 6 dicembre 2023”*, ossia entro il giorno successivo a quello della nota stessa.
6. Con nota di Osservazioni del 27 dicembre 2023, acquisita al prot. n. 2 del 2 gennaio 2024, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni comunicava che il provvedimento in esame non aveva superato il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 7, del d.lgs. n. 123 del 30 giugno 2011 e all'articolo 33, c. 4, del d.l. n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 dell'11 agosto 2014. Nello specifico, la motivazione dell'esito negativo di detto controllo riguardava la mancata sottoscrizione da parte della dirigente scolastica del contratto individuale di lavoro con cui è stato definito il corrispondente trattamento economico alla stessa, allegato al provvedimento di conferimento dell'incarico ai

sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001. La Ragioneria, nel merito, invitava l'Amministrazione a regolarizzare tale elemento, in mancanza del quale il provvedimento non risulterebbe sorretto da una obbligazione giuridicamente perfezionata ricordando, al contempo, i termini per la risposta alle osservazioni previsti dall'art. 10, c. 2 del d.lgs. n. 123/2011.

7. Con nota prot. m_pi. AOODRUM. Registro Ufficiale.U.0000032 del 2 gennaio 2024, acquisita al prot. n. 9 in pari data, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria ha fornito risposta al rilievo, provvedendo all'invio in allegato della ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo di posta elettronica certificata della dirigente scolastica ed allegando, altresì, la risposta della stessa, avvenuta con prot. n. 18378 del 18 dicembre 2023, dalla quale *"si evince come persista il suo rifiuto alla sottoscrizione del contratto, pure alla luce delle modifiche contrattuali intervenute"*. Nello specifico, alla documentazione allegata alla risposta dell'USR per l'Umbria, è stata rinvenuta la risposta fornita allo stesso Ufficio da un legale, in nome, per conto e nell'interesse della dirigente scolastica, il quale ribadiva *"che sino al 31.08.2024 la [dirigente] non può essere resa destinataria di alcun provvedimento di assegnazione di sedi in titolarità da parte dell'USR Umbria, né può essere chiamata a sottoscrivere contratti aventi ad oggetto il suo trattamento economico che, sino al 31.08.2024, risulta disciplinato dal contratto in essere con l'USR Lazio"*. In tale risposta, il medesimo legale coglieva, altresì, *"l'occasione per stigmatizzare la decisione unilateralmente assunta da codesto USR di inviare alla Corte dei Conti ed alla Ragioneria Territoriale dello Stato, per i pretesi adempimenti di competenza, un contratto non sottoscritto dalla [dirigente] la quale ha reso fin dal primo momento chiare e manifeste le motivazioni [...] ex lege ostative alla stipula del contratto stesso sino alla data del 31.08.2024"*.
8. In data 23 gennaio 2024 (prot. interno n. 221), esaminata la documentazione pervenuta nel termine concesso, questo Magistrato istruttore ed il Consigliere delegato proponevano congiuntamente il deferimento alla Sezione in forma collegiale, rilevando che residuavano ulteriori elementi di approfondimento, meritevoli della discussione in contraddittorio con l'Amministrazione. Nello specifico, il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria di conferimento dell'incarico triennale alla dirigente scolastica, n. 748 del 7 dicembre 2023 presenta, in gran parte, le criticità già evidenziate in merito al decreto di conferimento di incarico annuale alla medesima dirigente, già precedentemente sottoposto dall'USR al vaglio di legittimità di questa Corte, per il quale la Sezione si è già espressa in termini di ricusazione del visto e della conseguente registrazione, con deliberazione

n. 145/2023/PREV del 9 novembre 2023, apparendo, nel merito, assorbente la criticità relativa alla mancata sottoscrizione del contratto da parte della dirigente, nonché la mancata sottoscrizione della dichiarazione relativa all'assenza delle cause di incompatibilità e di inconferibilità.

9. Con l'Ordinanza n. 3 del 24 gennaio 2024, il Presidente della Sezione regionale di controllo ha convocato il Collegio in adunanza pubblica per il giorno primo febbraio 2024;
10. Con la nota prot. 257 del 24 gennaio 2024, la suddetta Ordinanza è stata trasmessa al Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria ed al Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni;
11. Con la nota m pi.AOODRUM.REGISTRO UFFICIALE.U.0001384 del 30 gennaio 2024, acquisita al prot. n. 364 in pari data, l'Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato la presenza all'adunanza pubblica, in rappresentanza dell'Amministrazione, del Dirigente dell'USR per l'Umbria, Dott. Sergio Repetto e del Dott. Daniele Caputo, funzionario dell'Unità Organizzativa - Dirigenti Scolastici.
12. In sede di adunanza pubblica, tenutasi il primo febbraio 2024, dopo aver ribadito la mancata sottoscrizione del contratto da parte della dirigente scolastica incaricata, questo Magistrato relatore ha sottolineato il poco tempo messo a disposizione della dirigente stessa ai fini del proprio riscontro alle sollecitazioni trasmesse dall'Ufficio Scolastico, sebbene poi la dirigente abbia comunque confermato le proprie intenzioni di non procedere alla sottoscrizione. Stante, altresì, il contenzioso giudiziario in corso, questo Magistrato ha invitato l'Amministrazione a riferire in ordine ad eventuali aggiornamenti su tale fronte. Sul punto, l'Amministrazione ha riferito che *“con riguardo alla sentenza della Corte di Appello di Perugia del 15 marzo 2023, impugnata dall'Avvocatura il 26 maggio 2023, non ci sono aggiornamenti”*.

Pur riconoscendo, altresì, il breve lasso temporale concesso alla dirigente ai fini della sottoscrizione del contratto e della dichiarazione, l'Amministrazione ha sottolineato come *“in realtà la risposta che è pervenuta all'Ufficio, e che è stata mandata a seguito di risposta alle osservazioni formulate dalla Corte, ha comunque ribadito la volontà della Dirigente di non sottoscrivere il contratto [e che] le motivazioni, da quello che si legge, non sono motivazioni dovute alla sede, alla durata, ma al fatto che la Dirigente sia convinta che firmare quel contratto non sia corretto in quanto lei, in questo momento, presta servizio nel Lazio”*.

Il Presidente, nel corso dell'adunanza pubblica, ha richiamato l'Amministrazione sulla circostanza secondo la quale il provvedimento è stato riadottato dall'Ufficio Scolastico prima ancora che lo stesso avesse acquisito naturale cognizione delle decisioni adottate dalla Sezione con riferimento al decreto precedentemente esaminato, di durata annuale.

Al riguardo, l'Amministrazione ha riferito che il provvedimento è stato adottato *“senza avere tutto il verbale, ma in base all'estratto del verbale, per dare comunque tempestiva esecuzione”*.

Nel merito, il Presidente - sottolineando come la motivazione sia parte integrante del provvedimento, come prevedono i principi del diritto amministrativo e ricordando, altresì, come il dispositivo doveva ovviamente essere adottato subito, al termine della camera di consiglio, al fine di dare cognizione alle parti della decisione assunta - ha evidenziato come la parte motiva sia una parte essenziale di un provvedimento, fondamentale, peraltro, ai fini dell'adozione delle consequenziali decisioni dell'Amministrazione, la quale, proprio sulla base della parte motiva, può meglio orientare le proprie decisioni.

Nel corso del contraddittorio, quindi, il Presidente ha esortato l'Amministrazione, per il futuro, di non provvedere ad adottare nessun provvedimento se non ha previamente preso cognizione dell'intera conclusione dell'attività da parte della Corte.

13. La Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia e Terni, Dott.ssa Severini, interpellata dal Presidente nel corso dell'adunanza pubblica in merito ai controlli di competenza, ha riferito di aver prodotto osservazioni inerenti sostanzialmente all'aspetto dell'assenza della firma del contratto, chiedendo contestualmente all'Amministrazione di regolarizzare dette irregolarità nei termini del controllo, ma di non aver avuto ancora risposta alla data dell'odierna adunanza pubblica (1° febbraio 2024).

DIRITTO

1. La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del decreto prot. m_pi.AOODRUM. Registro Regionale dei decreti direttoriali.R.0000748 del 7 dicembre 2023, di conferimento dell'incarico di titolarità alla dirigente scolastica, attualmente in assegnazione temporanea nel Lazio, presso l'Istituzione Scolastica PGIC83000P: IC Foligno 3 (PG), a decorrere dal 1° settembre 2023 e fino al 31 agosto

2026, acquisito al prot. della Sezione n. 3499 del 7.12.2023, unitamente alla documentazione ad esso allegata, con particolare riferimento al relativo contratto individuale di lavoro ed alla relativa dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, entrambi non sottoscritti dalla Dirigente.

2. Preliminarmente questa Sezione rileva che il decreto sottoposto al controllo di questa Corte è stato emesso a seguito della precedente deliberazione n. 145/2023/PREV con cui era stato ricusato il precedente conferimento dell'incarico di titolarità alla dirigente scolastica, attualmente in assegnazione temporanea nel Lazio, presso l'Istituzione Scolastica PGIC83000P: IC Foligno 3 (PG), a decorrere dal 1° settembre 2023.
3. Analogamente a quanto già rilevato con la predetta deliberazione n.145, anche nel caso di specie, il provvedimento è stato adottato in assenza della sottoscrizione da parte della dirigente del contratto di lavoro. A riguardo, questa Sezione ribadisce nuovamente che l'art. 19 del d.lgs 165/2001 statuisce che *“Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24”*. Al contrario, nel caso in esame, il decreto è stato adottato senza che allo stesso accedesse un contratto vincolante per entrambe le parti.
4. Si tratta di un profilo assorbente che preclude l'esame di ogni ulteriore questione.
5. In virtù di quanto precede, il decreto trasmesso non è conforme a legge e, pertanto, non può essere ammesso a registrazione.

P. Q. M.

Ricusa il visto e la conseguente registrazione del provvedimento in epigrafe indicato.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Perugia, nella camera di consiglio del 1° febbraio 2024.

Il Magistrato Relatore
f.to Antonino Geraci

Il Presidente
f.to Antonello Colosimo

Depositata il 29 febbraio 2024

Il Funzionario Preposto

f.to Dott.ssa Antonella Castellani